

# IL DIRITTO DI ASILO E LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La protezione internazionale rappresenta il sistema di norme volte a **garantire, tutelare e proteggere** la persona costretta a fuggire dal proprio Paese per il fondato **timore di subire persecuzioni personali o danni gravi**.

In Italia, il diritto di asilo è garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione: *“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”* .

Chi gode del diritto di asilo può ottenere la protezione internazionale, la quale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

## **Dove si può presentare la domanda di protezione internazionale?**

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura del luogo di dimora del richiedente.

La Questura rilascia un documento che certifica la richiesta e la data dell'appuntamento per la verbalizzazione.

## **Come si presenta?**

Al momento della domanda l'autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l'indicazione dei suoi

più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell'eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.

Dopo la sottoscrizione ci sarà l'audizione della Commissione territoriale. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale e, in caso di mancata comparizione, la stessa decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.

## **Cos'è lo status di rifugiato?**

È la forma più importante di **protezione internazionale**, può essere riconosciuta allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino o nel quale risiedeva abitualmente e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese.

Non può avvalersene, chi:

- ha accesso ad una forma alternativa di protezione internazionale
- ha commesso gravi crimini contro l'umanità (genocidi, di guerra ecc.)

## **Cosa si intende per protezione sussidiaria?**

Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per danno grave si intende la **condanna a morte, la tortura e tutte le altre forme di pena o trattamento inumano o degradante**.

### **Si può fare ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale?**

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale del luogo dove ha la dimora o residenza, con la necessaria assistenza di un avvocato. Il richiedente, privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali, può avvalersi del gratuito patrocinio.

Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata. Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.

### **Quali sono i diritti e obblighi dei richiedenti la protezione internazionale?**

Tra i diritti vi rientra quello di svolgere attività lavorativa una volta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il richiedente che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi di sussistenza, ha anche accesso alle misure di accoglienza.

Inoltre una volta ottenuta la protezione internazionale ha libertà di circolazione nell'Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.

Tra gli obblighi imposti invece, oltre a rispettare tutte le leggi della Repubblica italiana, il richiedente è tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda.

### **Il titolare di protezione internazionale può richiedere il permesso di soggiorno?**

Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo illimitato e riporta l'indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.